REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

7^ legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 489 del 5.3.2004

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003.Disposizioni applicative.

Il Vice-Presidente, Assessore alla Politiche Sanitarie, Fabio Gava, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" sono stati individuati i Livelli Essenziali di Assistenza garantiti a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e nei limiti delle risorse finanziarie pubbliche determinate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

I contenuti del suddetto DPCM sono stati confermati dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, che al comma 3, prevede, altresì, che le modifiche allo stesso siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 492 dell'8 marzo 2002; n. 2227 del 9 agosto 2002 e n. 3972 del 30 dicembre 2002, sono state emanate disposizioni applicative al fine di uniformare al contenuto del succitato DPCM il regime erogativo delle Aziende UU.LL.SS. ed Ospedaliere del Veneto.

In conformità alla procedura *ex lege* n.289/2002, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante ""Definizione dei livelli essenziali di assistenza" in materia di certificazioni" e pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2003, n. 286, sono state apportate modifiche agli allegati 2A, 1C e 1B del DPCM 29 novembre 2001.

Con il presente provvedimento si intende ora fornire ulteriori indicazioni per l'attuazione del DPCM 29 novembre 2001, così come modificato con DPCM 28 novembre 2003, anche con riferimento alle deliberazioni regionali succitate.

Com'è noto, l'allegato 2A sopra richiamato ha individuato le tipologie di prestazioni totalmente escluse dai LEA e tra queste, alla lettera e) sono state ricomprese le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche per la pratica

sportiva non agonistica dei propri alunni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 270 del 2000 e dell'art. 28 del D.P.R. n. 272 del 2000.

Per effetto del DPCM 28 novembre 2003, art. 1, comma 2, che ha sostituito la lettera e) dell'allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001, è stato ampliato il novero delle certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva che sono comprese nei LEA, con l'inclusione delle :1) certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica di attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche; 2) certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Com'è noto, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale è già previsto il rilascio a totale carico del FSR senza alcuna partecipazione alla spesa delle certificazioni di idoneità dei minori alla pratica di attività sportiva agonistica e dei relativi accertamenti diagnostici di cui ai codici 99.98.1, 99.98.2, 99.98.3 del Nomenclatore tariffario regionale, per effetto della citata DGR n. 2227 del 9 agosto 2002.

L'inserimento nei LEA delle certificazioni per la pratica di attività sportiva agonistica in società dilettantistiche rilasciate a minori e disabili suggerisce ora l'opportunità di estendere, al fine di incentivare la pratica sportiva presso i portatori di handicap, il regime di esenzione introdotto dalle disposizioni regionali già citate anche ai disabili maggiorenni che richiedano le suddette certificazioni. Per tutti i soggetti non rientranti nelle due predette categorie, rimangono confermate le vigenti disposizioni , ovvero la certificazione è rilasciata a totale carico del richiedente. Parimenti, non vi è alcuna modificazione del regime relativo agli “ulteriori accertamenti”, oltre quelli specifici aggiuntivi ordinariamente previsti per particolari discipline sportive, che si rivelassero necessari ai fini del rilascio delle summenzionate certificazioni in aggiunta a quelli previsti nei codici 99.98.1, 99.98.2, 99.98.3 del Tariffario: essi, pertanto, continuano ad essere sottoposti all’ordinario regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria per le prestazioni ambulatoriali.

Il DPCM 28.11.2003 prevede, inoltre, che nell'allegato 1C del DPCM 29.11.2001, recante "Area integrazione sociosanitaria", le parole "affette da AIDS" siano sostituite dalle parole "con infezione da HIV". Sul punto si rappresenta che, in forza dell'allegato n. 5 della DGR n. 2227 del 9 agosto 2002, così come modificato ed integrato con DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002, con il quale è stata data a suo tempo attuazione all'allegato 1C, detta previsione è già operante nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e, pertanto, nessuna modificazione deve essere apportata alle disposizioni regionali vigenti.

Infine, nella tabella riportata alla nota 3 dell'allegato 1B del DPCM 29.11.2001, recante un elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce "Rilascio di porto d'armi" è aggiunto, per effetto del DPCM 28.11.2003, il riferimento normativo "D.M. 28 aprile 1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale - Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143".

Si propone, quindi, di adottare le necessarie disposizioni per adeguare il sistema erogativo regionale alle modifiche introdotte col DPCM 28 novembre 2003, in particolare con l'inserimento nei LEA delle certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e delle certificazioni di idoneità al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nonchè, anche con le ulteriori determinazioni sopra specificate, delle certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica di attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche".

.

Il Vice Presidente, Assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore Vice Presidente, Assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il DPCM 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nel supplemento n. 26 alla G.U. n. 33 dell'8.2.2002;

Visto l'art 54, commi 1 e 3, della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n.289;

Viste le proprie deliberazioni n. 492 dell'8 marzo 2002; n. 2227 del 9 agosto 2002, e n. 3972 del 30 dicembre 2002;

Visto il DPCM 28 novembre 2003 ""Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" in materia di certificazioni" pubblicato nella G.U. 10 dicembre 2003, n. 286,

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche agli allegati 2A, 1C e 1B del DPCM 28 novembre 2001 introdotte dal DPCM 28 novembre 2003 "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante ""Definizione dei livelli essenziali di assistenza" in materia di certificazioni";
2. di dare atto che, dalla data di entrata in vigore del DPCM 28 novembre 2003, le **certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica di attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche** sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza ;
3. di stabilire, per quanto riguarda l'allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001, così come modificato con DPCM 28 novembre 2003, che le prestazioni di **certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche** comprensive dei relativi accertamenti diagnostici così come previste dal Nomenclatore Tariffario approvato con D.G.R. n. 4776 del 30.12.1997, ed identificate con i codici 99.98.1, 99.98.2, 99.98.3, oltre quelli specifici aggiuntivi ordinariamente previsti per particolari discipline sportive, sono erogabili ai. soggetti di età inferiore ai 18 anni ed ai disabili a totale carico del FSR senza alcuna partecipazione alla spesa , quale livello assistenziale aggiuntivo a carico della Regione;
4. di fissare al 15° giorno successivo all'approvazione della presente deliberazione la data in cui le disposizioni contenute al precedente punto 3. entreranno in vigore e sostituiranno quanto stabilito al primo alinea del punto 5. del dispositivo della DGR n. 2227 del 9 agosto 2002;
5. di confermare le disposizioni di cui al secondo alinea del punto 5. del dispositivo della DGR n. 2227 del 9 agosto 2002, relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per tutti i soggetti non rientranti nelle categorie di cui ai punti 2. e 3. della presente deliberazione; nonché di confermare il punto 5 del dispositivo della DGR n. 3972 del 30.12.2002;

6. di dare atto che, dalla data di entrata in vigore del DPCM 28 novembre 2003, le **certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori** di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, civile sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza ;
7. di dare atto che, dalla data di entrata in vigore del DPCM 28 novembre 2003, le **certificazioni di idoneità al servizio civile** sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 .

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dr. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan